

Controlli e liti 27 Aprile 2020

La sospensione stragiudiziale non allunga l'adesione tributaria

di Laura Ambrosi

◀ Stampa

In breve

Alla vigilia della fine della sospensione ancora non è chiaro se è consentita la cumulabilità con la sospensione per l'accertamento con adesione. A seconda dell'interpretazione adottata cambiano i termini per l'impugnazione

Quasi al termine del periodo di sospensione, restano ancora i dubbi sulla possibile cumulabilità con la sospensione prevista per l'accertamento con adesione. Il passato non aiuta a trovare conferme, anzi palesa ancor di più la necessità di un rapido intervento normativo.

Come già rilevato (si veda il Sole 24 Ore del 16 aprile riportato in calce) poiché l'istituto dell'accertamento con adesione è amministrativo, sussistono delle perplessità sull'applicazione della "nuova" sospensione introdotta per i procedimenti giudiziari durante l'emergenza sanitaria. La conseguenza di un eventuale "errore" potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso perché presentato tardivamente, come avvenuto in passato relativamente al cumulo con la pausa feriale.

In tale contesto, il comma 20 dell'articolo 83 del Dl Cura Italia, modificato in sede di conversione, prevede ora che analoga sospensione si applichi ai procedimenti stragiudiziali pendenti o avviati in questo periodo anche quando non costituiscano una condizione di procedibilità, ma in assenza di un espresso richiamo all'adesione tributaria sussistono ancora dubbi sulla cumulabilità dei termini.

Va considerato infatti che a seconda se si sommino o meno ai 90 giorni dell'adesione i 64 previsti per la sospensione emergenziale, il termine per impugnare è diverso. Per esemplificare si pensi a queste tre ipotesi:

Ipotesi 1

Il 12 dicembre è stato notificato un avviso di accertamento per il quale il 10 gennaio è stata presentata istanza di accertamento con adesione. In questo caso degli ordinari 60 giorni residuano 31 giorni. E quindi:

se si cumulano i 90 di adesione, la nuova scadenza per impugnare sarebbe il 13 giugno (in sintesi occorrerebbe sommare 60 + 90 + 64 giorni);

se non si cumula la sospensione con i 90 giorni di adesione, la nuova scadenza per impugnare sarebbe il 12 giugno, poiché occorrerebbe considerare solo i 31 giorni residui ai 60 (ordinari) a decorrere dal termine della sospensione (12 maggio).

Ipotesi 2

Il 10 dicembre è stato notificato un avviso di accertamento per il quale l'8 febbraio (ultimo giorno utile) è stata presentata l'istanza di adesione:

se si cumula la sospensione con i 90 di adesione, la nuova scadenza per impugnare sarebbe l'11 luglio;

se non si cumula la sospensione, la nuova scadenza per impugnare sarebbe il 12 maggio poiché, non residuando alcun giorno dei 60 ordinariamente previsti per il ricorso, il primo giorno utile sarebbe appena dopo il termine della sospensione sanitaria (va considerato che in assenza della sospensione Covid la scadenza sarebbe l'8 maggio).

Ipotesi 3

Il 20 dicembre è stato notificato un avviso di accertamento per il quale il 18 febbraio è stata presentata l'istanza di adesione. In tal caso, l'intera fase di adesione supera integralmente la sospensione dell'emergenza. Pertanto:

se si cumula la sospensione con i 90 giorni di adesione, la nuova scadenza per impugnare sarebbe il 21 luglio;

se non si cumula la sospensione, la scadenza sarebbe il 18 maggio.

È evidente che la cumulabilità incide sui termini e si è in presenza di una valutazione importante. Attesa la delicatezza, la questione non può essere risolta in via interpretativa e pertanto è auspicabile un tempestivo intervento legislativo, così come avvenne per la sospensione feriale.

